BANDO ENERGIA RINNOVABILE 2025 CONTRIBUTI SU IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

ART. 1 – REQUISITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO

- 1. È legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando la persona fisica (univocamente individuabile da codice fiscale) che, in relazione al fabbricato oggetto dell'intervento, abbia i sequenti due requisiti:
 - a. titolare di diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, abitazione) ovvero di diritto personale di godimento (locazione ovvero comodato gratuito);
 - b. titolare della relativa utenza elettrica.
- 2. In caso di contitolarità del diritto reale o di diritto personale di godimento (comma 1, lett. a), non essendo prevista la possibilità di co-intestazione dell'utenza elettrica, è ammessa la possibilità che il richiedente il contributo non coincida con il titolare della relativa utenza elettrica, nel caso di coniugi o famigliari conviventi e residenti nella medesima unità abitativa oggetto della domanda di contributo.
- 3. Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un contratto di locazione o abbia in uso gratuito l'immobile (es. il figlio che gode gratuitamente dell'appartamento di proprietà del/dei genitore/i), la richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario.
- 4. L'unità immobiliare oggetto dell'intervento deve essere di tipo residenziale privato, anche nella forma condominiale, utilizzata come "1^ casa" e residenza dal richiedente, ubicata nel territorio dei Comuni di: Sella Giudicarie (per i territori riconducibili alle frazioni di Lardaro, Roncone e Bondo), Valdaone, Pieve di Bono Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone, Ledro (per i territori riconducibili alla frazione di Tiarno di Sopra).
- 5. Per unità immobiliare si intende quella catastalmente individuabile attraverso specifico subalterno.
- 6. È possibile presentare domanda di contributo se sono trascorsi almeno 5 anni dalla precedente domanda relativa alla stessa tipologia di intervento (*la precedente domanda deve essere stata presentata nell'anno 2019 o anteriore*).

ART. 2 - INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo in conto capitale gli interventi per l'installazione di:

a. "Collettori solari termici".

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

i. pannello piano se superficie minima di 4 mq;

ii. pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione se superficie minima di 3 mq.

b. "Fotovoltaico".

Sono ammessi a contribuzione gli impianti generatori fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione con ritiro dedicato di energia sul posto con potenza maggiore o uguale a 2 KWp conformi alle normative vigenti.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

i. Impianti fotovoltaici ove sia prevista cessione dell'energia prodotta alla rete di



distribuzione attraverso il GSE;

ii. Impianti fotovoltaici per i quali non sia prevista la possibilità di cessione dell'energia prodotta alla rete di distribuzione. Sono ammessi esclusivamente gli impianti fotovoltaici a servizio di impianti elettrici dotati di contatore regolarmente allacciato alla rete di distribuzione locale.

c. "Sistemi di accumulo".

Sono ammessi a contribuzione gli accumulatori fotovoltaici solari in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- ♦ Capacità nominale maggiore o uguale a 2,0 Kwh
- ♦ Ciclo di vita nel tempo di funzionamento maggiore di 8 anni
- ♦ Ciclo di vita maggiore di 2500 cicli carica/scarica
- Sistema di accumulo elettrochimico (a titolo esemplificativo Ph acido, ioni di Litio, ecc)
- Garanzia batterie di minimo 2 anni Gli interventi ammessi a contribuzione sono:
 - interventi di acquisto e installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici connessi alla rete con ritiro dedicato di tipo ON-GRID (impianti fotovoltaici che cedono produzione alla rete del GSE). Tali impianti dovranno sottostare, se soggetti, alle disposizioni delle delibere AEEG 574/2014/R/EEL e 642/2014/R/ELL oltre alle regole tecniche attuative pubblicate dal GSE;
 - ii. interventi di acquisto e installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici di tipo OFF-GRID (impianti fotovoltaici che non cedono energia alla rete). Tali impianti sono ammessi esclusivamente se a servizio di impianti elettrici dotati di contatore regolarmente allacciato alla rete di distruzione locale.

d. "Generatori di calore a biomassa".

E' ammessa a contribuzione l'acquisto di generatori di calore a biomassa in possesso di un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%. I generatori di calore a biomassa dovranno altresì essere conforme alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012 ed alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN14961-4 per il cippato. I suddetti requisiti dovranno essere certificati dal produttore della caldaia.

e. "Pompe di calore".

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

- i. impianti con pompa di calore collegata all'impianto di riscaldamento, con coefficiente di prestazione termodinamica (COP) minimo calcolato alle condizioni del progetto ≥ 4,2 (UNI EN 14511);
- ii. impianti con pompa di calore per la sola produzione di acqua calda sanitaria con un indice di prestazione termodinamica (COP) maggiore di 3,2; la pompa deve essere dotata di centralina con funzione Smart Grid per sfruttare al massimo l'autoconsumo.

f. "Impianti di ventilazione con recuperatore".

Sono ammessi a contribuzione l'acquisto e l'installazione di impianti di ventilazione a doppio flusso con recuperatore di calore.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

 gli impianti di ventilazione meccanica a doppio flusso incrociato e recuperatore di calore con una portata minima superiore a 60 mc/h riferita ad una singola macchina, ed un rendimento minimo pari al 75% calcolato alle condizioni di progetto secondo le normative in vigore (UNI EN 15242:2008 - UNI EN 15251:2008 – UNI EN ISO 13790:2008).

q. Stazioni domestiche di ricarica di veicoli elettrici

Sono ammessi a contribuzione l'acquisto e l'installazione di stazioni domestiche di ricarica di



veicoli elettrici.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

- i. Acquisto stazione domestica di ricarica (colonnine in box) con sistema controllo carichi;
- ii. Installazione e montaggio

h. Impianti minieolico e microeolico

Sono ammessi a contribuzione l'acquisto e l'installazione di turbine eoliche ad asse verticale di piccola taglia, con potenza fino a 3 kW, destinate all'autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da installare sull'edificio. È ammessa la possibilità di finanziare anche sistemi di accumulo di dimensione adeguata alla potenza eolica prodotta, al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'energia generata.

Gli interventi ammessi a contribuzione sono:

- i. Acquisto turbine eoliche (generatore eolico);
- ii. Regolatore di carica
- iii. Batteria di accumulo
- iv. Inverter
- v. Installazione e montaggio
- vi. Anemometro

L'impianto deve possedere almeno queste caratteristiche:

- Capacità nominale fino a 3 kw
- ♦ Rumore <45dB</p>
- ♦ Efficienza generatore > 90%

Analisi preliminare della ventosità

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'installazione di impianti mini e microeolici **fino a 3 kW** deve essere supportata da un'analisi preliminare della ventosità, volta a verificare l'idoneità della zona di installazione in termini di potenziale eolico. Tale analisi deve essere realizzata da un tecnico abilitato o da un ente specializzato e deve includere:

- Dati anemometrici relativi alla velocità media del vento nella zona di installazione, con riferimento a fonti ufficiali (es. mappe eoliche regionali, dataset meteorologici certificati) o misurazioni dirette effettuate con anemometro per un periodo minimo di tre mesi, esteso ad una durata ritenuta opportuna.
- ii. Stima della producibilità energetica dell'impianto sulla base della velocità media del vento e delle caratteristiche della turbina scelta.

L'analisi dovrà attestare che il sito di installazione ha una <u>velocità media annua del vento di</u> almeno 4,5-5 m/s al fine di garantire un rendimento accettabile dell'impianto.

L'assenza di tale analisi o l'individuazione di un sito non idoneo comporterà la non ammissibilità dell'intervento a contributo. La spesa sostenuta per l'analisi di ventosità è finanziabile solo se si realizza l'impianto mini o microeolico.

Art. 3 – CONTRIBUTO: CRITERI E LIMITE MASSIMO

- Per ciascuna tipologia di intervento ammissibile a contributo sono specificamente individuati i criteri di determinazione del contributo e l'ammontare massimo dello stesso, che <u>non potrà in ogni caso</u> <u>superare il 90% dell'importo dell'effettiva spesa</u> sostenuta ed ammessa al netto dell'eventuale detraibilità fiscale.
- 2. Il contributo economico assegnabile alle domande ammesse in caso di cumulo di più interventi, non potrà superare il limite massimo di € 10.000,00 e comunque entro il limite del 90% della spesa effettivamente sostenuta e valutata ammissibile dal RUP.



- 3. In deroga al commi 1 del presente articolo, qualora si realizzi congiuntamente l'intervento di fotovoltaico (art. 2, comma 1, lett.b) e l'intervento di pompa di calore (Art. 2, comma 1, lett. e) il contributo complessivo erogato non potrà superare il 95% dell'importo dell'effettiva spesa ammessa e sostenuta, al netto dell'eventuale detraibilità fiscale;
- 4. Il contributo economico assegnato è da intendersi quale "contributo in conto capitale".
- 5. Le domande sono ammesse a contributo dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza del bando medesimo.
- 6. Le spese ammesse a contributo sono solamente le fatture emesse dalla data di pubblicazione del bando.
- 7. La domanda di contributo può essere presentata anche in relazione ad <u>interventi avviati dopo il 1^ gennaio dell'anno in corso non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente bando, a condizione che le relative spese siano fatturate a decorrere dalla data di approvazione del bando.</u>
- 8. I criteri di determinazione del contributo assegnabile e l'ammontare massimo concedibile sono fissati per ciascuna tipologia di intervento ammesso.
- 9. Per i collettori solari termici sono introdotti i seguenti parametri:
 - a) Criteri di determinazione del contributo:
 - i. Impianti tipol. B (pannello piano)
 ii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Empianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Empianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Empianti tipol. C (pannello piano)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Empianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione)
 iii. Impianti tipol. C (pannello sott
 - b) Contributo massimo assegnabile: € 2.500,00
- 10. Per il **fotovoltaico** sono introdotti i seguenti parametri:
 - a) Criteri di determinazione del contributo
 - i. contributo pari al **45%** della spesa ammessa
 - b) Contributo massimo assegnabile:

€3.000,00

- 11. Per i sistemi di accumulo sono introdotti i seguenti parametri:
 - a) Criteri di determinazione del contributo
 - i. contributo pari al 40% della spesa ammessa
 - b) Contributo massimo assegnabile:

€ 3.000,00

- 12. Per i **generatori di calore a biomassa** sono introdotti i seguenti parametri:
 - i. Contributo pari al **30**% della spesa ammessa per la sostituzione del generatore di calore esistente con un generatore di calore a biomassa;
 - a) Contributo massimo assegnabile:
 - ii. Per generatore di calore a biomassa

€ 4.000,00

- 13. Per le **pompe di calore** sono introdotti i seguenti parametri:
 - a) Criteri di determinazione del contributo e contributo massimo assegnabile:
- i. Contributo pari al 40% della spesa ammessa per l'installazione delle pompe di calore
- b) Contributo massimo assegnabile
- i. pompe di calore collegate all'impianto di riscaldamento

€ 3.500,00

ii. pompe di calore con serbatoio di accumulo per sola produzione acqua calda

€ 2.000,00

14. Per gli **impianti di ventilazione con recuperatore** sono introdotti i seguenti parametri:



- a) Criteri di determinazione del contributo:
- i. Contributo pari al **40**% della spesa ammessa per la realizzazione dell'impianto di ventilazione con recuperatore
 - b) Contributo massimo assegnabile:

€ 1.500,00

- 15. Per le stazioni domestiche di ricarica di veicoli elettrici sono introdotti i seguenti criteri
 - a) Criteri di determinazione del contributo:
 - i. Contributo pari al **60%** della spesa ammessa per l'acquisto e l'installazione della stazione di ricarica (colonnina o in-box) con controllo carichi;
 - b) Contributo massimo assegnabile:

€ 1.000,00

- 16. Per il microeolico e minieolico (generatori di energia eolica):
 - a) Criteri di determinazione del contributo:
 - i. Contributo pari al 90% della spesa ammessa per acquisto ed installazione dell'impianto
 - b) Contributo massimo assegnabile:

€ 3.000,00

- 17. In caso di impianti condivisi tra più unità immobiliari del medesimo edificio, ai fini della determinazione del contributo spettante per ogni unità immobiliare (u.i.) la ripartizione della spesa ammissibile sarà determinata suddividendo il costo complessivo dell'impianto in parti uguali tra le u.i. che compongono l'edificio.
- 18. Qualora la spesa documentata in sede di rendicontazione risulti essere inferiore alla spesa ammessa, il contributo sarà rideterminato in misura proporzionale alla minore spesa.

ART. 4 - CUMULABILITA'

- 1. È possibile chiedere il contributo anche per più interventi sulla stessa unità immobiliare di tipo residenziale, purché siano uno per ogni tipologia.
- 2. Il contributo non è cumulabile con altre forme pubbliche di contribuzione.1

ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. Per ogni tipologia di impianto per il quale si richiede il contributo BIM, dovrà essere prodotta specifica domanda di contributo.
- 2. La domanda deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese Via Oreste Baratieri, 11 38083 Borgo Chiese (TN) utilizzando l'apposito modulo, reperibile presso il Consorzio o sul sito internet www.bimchiese.tn.it su cui apporre la marca da bollo, salvo esenzioni.
- 3. Non verranno prese in Considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella descritta in questo articolo.
- 4. Il termine per la presentazione delle domande è:

¹ Risoluzione Agenzia Entrate n.289 dd 23.04.2021 – L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa ammesso alla detrazione, è necessario considerare <u>soltanto la parte della spesa che è rimasta effettivamente a carico del contribuente.</u> Quindi, se si sono ricevuti dei contributi pubblici, è necessario decurtare tale importo dell'importo della spesa sostenuta, e calcolare la detrazione fiscale solamente sulla c.d. spesa viva a carico.

MARTEDI 30 SETTEMBRE anno in corso 12.00

5. La domanda potrà essere:

- a) compilata ON LINE sul sito www.bimchiese.tn.it Sezione Bandi Contributi. Per la compilazione della domanda è necessario dotarsi di SPID. La domanda compilata on line è trasmessa in tempo reale alla PEC del Consorzio;
- b) spedita mediante **P.E.C** esclusivamente all'indirizzo <u>bimdelchiesecondino@legalmail.it</u>, inoltrata da un indirizzo PEC. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con allegata copia di documento di identità in corso di validità. Laddove il documento venisse sottoscritto con firma digitale, il documento di identità non deve essere allegato ma la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo PEC intestato al soggetto richiedente. Qualora si faccia inoltro plurimo della domanda e del materiale ad essa allegato, fa fede la data e l'ora di ricezione della domanda;
- 6. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo alla PEC del Consorzio BIM Chiese. È fatto divieto allegare documentazione in formato compresso (per esempio formato *.zip, *.rar, ed altri), pena irricevibilità della domanda.
- 7. Nel caso di impianti condivisi, il preventivo potrà essere unico e cointestato tra tutti i richiedenti del contributo. La fatturazione dell'impianto dovrà essere intestata separatamente ad ogni richiedente e dovrà indicare in modo univoco l'oggetto dell'intervento per il quale è stata presentata la domanda. Il contributo sarà versato al soggetto delegato a presentare la domanda per conto terzi.
- 8. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.
- 9. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.

ART. 6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1. Il modello della domanda di contributo contiene una parte in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - componenti del nucleo famigliare;
 - che l'utenza domestica è in titolarità ad un componente del nucleo famigliare
 - dati catastali identificativi del fabbricato oggetto dell'intervento;
 - di essere titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento ovvero di essere titolare di altro diritto diverso dal diritto di proprietà, formalmente costituito, sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
 - che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento è di tipo residenziale privato, ed è utilizzata come 1^ casa e residenza da parte del richiedente;
 - che sono trascorsi almeno 5 anni da un eventuale contributo ottenuto dal Consorzio Bim del Chiese per la stessa tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
 - che non sono state ottenute, in ordine all'intervento di cui alla presente domanda, altre forme pubbliche di contribuzione;

- che le spese sono relative all'acquisto di materiale nuovo;
- dichiara di eleggere l'indirizzo di posta elettronica indicato quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti alla procedura attivata con la presente domanda, dispensando il Consorzio BIM Chiese da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni da parte del beneficiario;
- (per lavori già eseguiti o in corso di realizzazione) che l'intervento per l'installazione dell'impianto
 oggetto della richiesta di contributo ha avuto inizio dopo il 1^ gennaio anno in corso in data (..)
 oppure che l'intervento non ha ancora avuto inizio;

opzionali:

- di operare su delega degli altri comproprietari dell'unità immobiliare (u.i.) interessata dall'impianto;
- di operare in qualità di Amministratore di Condominio in esecuzione di decisione di Assemblea Condominiale.

ART. 7 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente (se la domanda è trasmessa a mano o via mail/PEC);
 - b) relazione tecnica redatta da una ditta installatrice abilitata all'esecuzione dell'impianto corredata da un preventivo di spesa e che specifichi:
 - I. le caratteristiche dell'impianto
 - II. la sua potenza nominale
 - III. la conformità alle vigenti disposizioni legislative e UNI
 - IV. la certificazione dei materiali esclusivamente in lingua italiana o inglese
 - V. le garanzie.
 - c) titolo edilizio, se prescritto;
 - d) preventivo di spesa
 - e) foto a colori del tetto o dei locali interessati prima dei lavori o dell'impianto
 - f) foto dell'immobile oggetto dell'intervento
 - g) prova della titolarità dell'utenza elettrica;

qualora necessario:

- ✓ Allegato A Dichiarazione del soggetto diverso dal proprietario
- ✓ Allegato A1 Dichiarazione di autorizzazione all'intervento del proprietario;
- ✓ Allegato B Dichiarazione dei comproprietari della stessa unità immobiliare (u.i.)
- ✓ Allegato C Dichiarazione di condivisione impianto tra più unità immobiliari (u.i.) del medesimo edificio
- √ allegato D Dichiarazione della ditta esecutrice (solo in caso di lavori già iniziati)
- ✓ Copia della deliberazione condominiale
- ✓ Analisi preliminare della ventosità (per il caso del mini/microeolico)

Nel caso in cui la predetta documentazione sia agli atti di altre pubbliche amministra-zioni o dell'amministrazione provinciale, il soggetto richiedente è tenuto a segnalarlo al Servizio competente, il quale provvederà ad acquisirla d'ufficio. Resta comunque ferma l'eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

ART. 8 – GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E CRITERI

1. La graduatoria sarà redatta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione richiesta.

- 2. Ha diritto di priorità all'accesso al contributo di cui al presente bando il richiedente che non abbia presentato alcuna domanda per il bando energia negli ultimi 5 anni.
- 3. In caso di incapienza dello stanziamento assegnato al bando rispetto alla totalità delle domande risultate ammissibili, si procederà con la riparametrazione dei contributi assegnabili in misura proporzionale alle risorse disponibili, con ammissione in graduatoria delle sole domande di cui all'art. 1. comma 6.
- 4. Le domande ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 7, del bando saranno ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse che risultassero ancora disponibili in seguito all'avvenuta assegnazione del contributo alle domande ricadenti nell'art. 1, comma 6, come stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, sempre che non vi sia stato ricorso alla riparametrazione del contributo prevista dallo stesso comma 3 del presente articolo.
- 5. Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di disporre l'integrazione dello stanziamento a bilancio.
- 6. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio BIM del Chiese fino all'avvenuta approvazione della graduatoria.

ART. 9 - SPESE AMMISSIBILI

1. Per ciascuna tipologia di intervento ammissibile a contributo di cui al presente Bando sono specificamente determinate le spese ammissibili.

2 Per i collettori solari termici:

- a. sono ammissibili tutti i costi inerenti alla fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, i relativi bollitori, nonché tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica;
- b. le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% (oneri previdenziali e fiscali compresi) del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto (IVA compresa);
- c. gli impianti solari termici dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti (UNI EN 12975 - pannelli circolazione forzata - o UNI 12976 - pannelli solari termici a circolazione naturale). I collettori solari termici devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato. A queste norme sono equiparate le EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o dalla Svizzera.
- d. le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. Dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti:
- e. i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE;
- f. i collettori solari termici e i bollitori dovranno essere garantiti per difetti di conformità e di fabbricazione per almeno 5 anni, gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici per 2 anni;
- g. le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.

3. Per il fotovoltaico:

a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti alla fornitura e la posa in opera dei pannelli fotovoltaici, tutte le apparecchiature elettriche o elettroniche necessarie, nonché tutte le eventuali opere



- necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti.
- b. Gli impianti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per l'adozione del regime di **scambio sul posto o ritiro dedicato** dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia.
- c. Gli impianti, qualora soggetti, dovranno altresì essere conformi alle norme UNI EN alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conformi alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e ss.mm.;
- d. le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. Dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti:
- e. le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% (oneri previdenziali e fiscali compresi) del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto (IVA compresa);
- f. i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE.
- g. i pannelli fotovoltaici dovranno essere garantiti dall'installatore per almeno 10 anni per difetti di conformità e di fabbricazione, gli inverter dovranno essere garantiti per almeno 5 anni, i componenti elettrici per 2 anni;
- h. le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.

4. Per i sistemi di accumulo

- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti alla fornitura e la posa in opera delle batterie di accumulo tutte le apparecchiature, elettriche ed elettroniche, il contatore per misurare l'energia scambiata sul posto qualora richiesto dalla norma CEI 0.21, tutte le opere murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti.
- b. E' ammesso anche il costo dell'acquisto di inverter in sostituzione inverter esistente.
- c. Gli impianti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Gli impianti, qualora soggetti, dovranno essere conformi alle norme UNI EN e alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conformi alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e ss.mm e alle indicazioni delle delibere AEEG 574/2014/R/EEL e la delibera AEEG 642/2014/R/ELL nonché alle regole tecniche attuative pubblicate dal GSE. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti.
- d. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% (oneri previdenziali e fiscali compresi) del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto (IVA compresa).
- e. I materiali impiegati dovranno avere marcatura CE. Gli accumulatori e gli inverter dovranno essere garantiti dall'installatore per almeno 10 anni per difetti di conformità e di fabbricazione, i componenti elettrici e le batterie per 2 anni.
- f. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.

5. Per i generatori di calore a biomassa

- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti alla fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature, nonché tutte le opere idrauliche e edili necessarie per la posa a regola d'arte dei generatori di calore a condensazione e dei generatori di calore a biomassa. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% (oneri previdenziali e fiscali compresi) del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto (IVA compresa).
- b. Gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente



iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti. Le caldaie a condensazione ed i generatori di calore a biomassa dovranno essere garantiti dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per il tempo previsto dalla normativa vigente

- c. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.
- d. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.
- e. Possono beneficiare del contributo gli interventi individuati all'art. 2, comma 1, lett. d).

6. Per le pompe di calore

- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti alla fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature, nonché tutte le opere idrauliche e edili necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica.
- b. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto.
- c. Gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE.
- d. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti. Le pompe di calore dovranno avere una classe di efficienza energetica classe A ed essere garantite dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per il tempo previsto dalla normativa vigente
- e. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.
- f. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.

7. Per gli impianti di ventilazione con recuperatore

- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature, i filtri di prima installazione, i sensori, nonché tutte le opere idrauliche, edili ed elettriche necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti. Sono ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% (oneri previdenziali e fiscali compresi) del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto (IVA compresa).
- b. Gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, i materiali impiegati dovranno avere il marchio CE. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti.
- c. Gli impianti a ventilazione con recupero di calore dovranno essere garantiti dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per almeno 5 anni per l'impianto di ventilazione e gli eventuali accessori. I soli componenti elettrici ed elettronici dovranno essere garantiti dall'installatore per difetti di conformità e di fabbricazione per 2 anni.
- d. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione. Sono esclusi dal finanziamento gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.

8. Per le stazioni domestiche di ricarica di veicoli elettrici

a. sono ammissibili tutti i costi inerenti alla fornitura e la posa in opera di tutte le



apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono altresì ammissibili anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per l'eventuale redazione dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica;

- b. le spese tecniche non potranno essere superiori al 10% (oneri previdenziali e fiscali compresi) del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto (IVA compresa)
- c. gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme UNI vigenti, i materiali impiegati dovranno avere il marchio UNI EN. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti.
- d. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.

9. Per il minieolico e microeolico:

- a. Sono ammissibili tutti i costi inerenti alla fornitura e la posa in opera dei sistemi di generazione minieolico e microeolico, tutte le apparecchiature elettriche o elettroniche necessarie, nonché tutte le eventuali opere necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti.
- b. Gli impianti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per l'adozione del regime di ritiro dedicato dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia.
- c. Gli impianti, qualora soggetti, dovranno altresì essere conformi alle norme UNI EN alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conformi alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e ss.mm.
- d. Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. Dovranno inoltre possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti suddetti.
- e. Le spese per la progettazione non potranno essere superiori al 10% (oneri previdenziali e fiscali compresi) del costo totale ammesso per la realizzazione dell'impianto (IVA compresa).
- f. I materiali impiegati dovranno avere il marchio CE.
- g. I generatori micro e minieolici dovranno essere garantiti dall'installatore per almeno 5 anni per difetti di conformità e di fabbricazione, gli inverter dovranno essere garantiti per almeno 5 anni, i componenti elettrici per 2 anni.
- h. Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.

ART. 10 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. I lavori per i quali è stato richiesto il contributo ai sensi del presente Bando dovranno essere completati e rendicontati entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo.
- 2. Alla liquidazione del contributo concesso si provvederà a seguito di presentazione di domanda di liquidazione contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a. di aver ultimato l'impianto indicandone la data e la spesa complessiva effettivamente sostenuta:
 - b. di aver installato l'impianto a servizio dell'unità immobiliare identificata nella domanda;
 - c. che i materiali impiegati hanno marcatura CE.
- 3. Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a. copia delle fatture emessa dall'installatore e copia delle quietanze dei bonifici bancari o postale di pagamento. Tali documenti devono risultare intestati al richiedente, titolare



dell'utenza;

- b. dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato a regola d'arte rilasciata dall'installatore;
- c. certificazioni di conformità/attestazioni/garanzie del produttore;
- d. copia documento d'identità del sottoscrittore (in caso di invio tramite PEC).
- e. titolo edilizio (qualora necessario e se non presentato con la domanda di contributo);
- f. foto a colori del tetto e/o dei locali interessati dall'intervento dopo l'esecuzione dei lavori
- g. copia del contratto con il GSE di ritiro dedicato (per l'intervento fotovoltaico e/o eolico);
- h. relazione dell'installatore con le tipologie dei materiali utilizzati;
- i. documentazione comprovante la titolarità di un contatore di energia regolarmente connesso alla rete di distribuzione ed a servizio dell'impianto elettrico oggetto dell'installazione dell'impianto di accumulo fotovoltaico, es. **bolletta elettrica**
- j. eventuali fatture di acconto, se presenti.
- 4. Al momento della liquidazione il RUP provvederà a rideterminare l'entità del contributo spettante in rapporto all'effettiva spesa documentata nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata risulti essere inferiore a quella valutata ammissibile e sulla quale è stato parametrato il contributo assegnato.
- 5. Rientrano tra le spese ammesse a rendicontazione eventuali fatture di acconto purchè siano state emesse e pagate in data successiva al 01 gennaio dell'anno in corso. Tale fattura di acconto dovrà essere richiamata e dedotta nella fattura di saldo/fine lavori, che dovrà tassativamente essere di data successiva alla pubblicazione del bando ed alla data di presentazione della domanda.

Art. 11 - PROROGA E SOSPENSIONE

- 1. Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga o sospensione del termine per la rendicontazione, della durata massima di 6 mesi da presentare entro il termine di rendicontazione, per fatti non imputabili al beneficiario ma dipendenti da cause oggettive e non prevedibili, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.
- 2. In caso di mancata osservanza dei termini di rendicontazione originariamente previsti dal bando ovvero prorogati, il contributo verrà revocato.
- 3. Decorsi inutilmente i termini, eventualmente prorogati, sarà disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.
- 4. Nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.
- 5. Nel caso in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
- 6. La revoca totale o parziale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite.
- 7. Non sono considerate proroghe le modifiche dei termini decise autonomamente dall'ente concedente, ed applicate a tutte le domande ammesse a contribuzione.



- 8. I termini di rendicontazione fissati, od eventualmente prorogati, possono essere sospesi qualora il beneficiario non possa rispettare i termini a causa di:
 - i. liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria con parte il beneficiario e relativi all'intervento per il quale è stato concesso il contributo. La sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite:
 - ii. eventi oggettivamente non imputabili al beneficiario, validati dal RUP, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi o la rendicontazione (ad es. calamità naturali). La sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

ART. 12 - PROCEDIMENTO

1. CONTENUTI INFORMAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:

<u>Il domicilio digitale</u> del Consorzio BIM Chiese è il seguente: <u>bimdelchiesecondino@legalmail.it</u> <u>L'unità organizzativa</u> competente è l'Area Amministrazione Generale.

Il Responsabile del Procedimento, di seguito "RUP", è individuato con atto formale di nomina da parte del Direttore consortile. In caso di assenza di nomina, coincide con il Direttore consortile. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

<u>L'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti</u>, secondo la normativa vigente, non direttamente accessibili con modalità telematica è l'Ufficio Protocollo.

- 10. <u>Punto di accesso informatico</u> e modalità di accesso al fascicolo informatico: sito internet <u>www.bimchiese.tn.it</u> Sezione Bandi Contributi. I rimedi esperibili avverso il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, sono i seguenti:
 - a. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
 - 2. COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO: A seguito della ricezione della domanda di partecipazione il RUP darà comunicazione di avvio di procedimento indicando il numero di protocollo identificativo della domanda, la data di presentazione dell'istanza, e richiamerà l'art. 3 del bando dove sono indicate le informazioni previste dall'art. 12 l.241/90 e art. 25 l.p. 23/92.
 - 3. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Qualora riscontrasse carenza di qualsiasi elemento formale della domanda o degli allegati in essa richiamati, il RUP assegna al partecipante un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, specificando gli elementi mancanti o da chiarire. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa.
 - 4. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA NEGATIVA COMUNICAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO: Qualora sussistano elementi di incertezza sulla valutazione dei requisiti di ammissione al bando, che lascino un margine di discrezionalità interpretative sulla sussistenza dei requisiti di ammissione, prima della formale adozione del provvedimento negativo sarà garantito il contraddittorio in forma scritta tramite comunicazione tempestiva, a cura del RUP, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il partecipante potrà presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine. Qualora il partecipante abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il



RUP ne darà ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni

- 5. <u>CONCLUSIONE ISTRUTTORIA POSITIVA</u> COMUNICAZIONE AMMISSIONE A CONTRIBUTO: Ad esito dell'istruttoria effettuata dal RUP sarà adottato il provvedimento di concessione del contributo da parte del direttore del Consorzio sulla base dell'analisi tecnicoamministrativa delle domande effettuata dal RUP. Tale provvedimento di concessione conterrà specificati il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini di esecuzione dell'intervento ammesso e sarà adottato entro 90 giorni decorrenti da giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti dal presente bando. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione del Consorzio BIM Chiese, nel provvedimento dovrà essere accertata l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento. La graduatoria delle domande ammesse sarà pubblicata al seguente link https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione- Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidivantaggi-economici/Atti-di-concessione. Per le domande risultanti in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento è data comunicazione ai rispettivi beneficiari. In allegato alla comunicazione di concessione del contributo sarà fornito al beneficiario il prospetto relativo alle spese ammesse e non ammesse al fine della richiesta di acconto e saldo finale del contributo. Le domande inserite in graduatoria ma risultanti non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili in bilancio saranno oggetto di provvedimento di non accoglimento ai
- FASE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO: La liquidazione del contributo economico assegnato sarà effettuata nei 90 giorni successivi alla presentazione della domanda di liquidazione.
- 7. VERIFICHE: Il RUP, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede ti presentazione della domanda.
- 8. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI: Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei beneficiari del contributo è previsto un controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese all'atto di presentazione della domanda o all'atto della richiesta di liquidazione del contributo. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di <u>almeno il 5% delle domande presentate</u>, mediante estrazione a sorte del campione corrispondente.
- 9. CONTROLLI SUGLI INTERVENTI: Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti ispettivi per mezzo di tecnico incaricato ai fini di verificare l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo economico ai sensi del presente bando.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 e 14 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole il soggetto richiedente/la persona che accede al bando delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via Oreste Baratieri n.11, 38083 Borgo Chiese tel. 0465/621048, e-mail: info@bimchiese.tn.it PEC: bimdelchiesecondino@legalmail.it.

Designato al trattamento: RUP incaricato per il procedimento.

sensi della l.p. n.23/92.

Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre



Verde n.23, Trento, <u>servizioRPD@comunitrentini.it</u> oppure <u>consorzio@pec.comunitrentini.it</u> **Finalità del trattamento e base giuridica**: i dati personali saranno trattati per valutare l'ammissibilità al bando. I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità qui indicate in esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. La base giuridica che sorregge il trattamento dei dati personali è costituita dal presente bando.

Conferimento dei dati personali: è obbligatorio. In ogni caso il rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla procedura.

Fonte dei dati personali: provengono dallo stesso interessato ovvero da fonti accessibili al pubblico (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, INPS, ecc).

Categoria dati personali i dati trattati sono dati comuni (ad es. nome, cognome, indirizzo, residenza, codice fiscale) e dati particolari/giudiziari strettamente funzionali alla partecipazione al bando.

Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati informatico/elettronici con modalità atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra da parte del personale dipendente individuato o appositamente autorizzato. In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. È escluso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.

Destinatari di dati personali: i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche legittimate al trattamento. I dati saranno comunicati ad eventuali richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi qualora sussistenti le condizioni previste dalla legge.

Pubblicazione: E' prevista la diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla legge (art. 26 d.lgs. 33/2013 e l.r. 10/2014).

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni decorrenti dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE, in particolare:

- chiedere accesso ai dati personali, ottenerne copia (art. 15)
- chiedere la rettifica o l'integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti (art. 16)
- chiedere la cancellazione (art. 17) o la limitazione (art. 18) qualora sussistenti i presupposti
- diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico (art. 20)
- opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria situazione personale (art. 21) Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14 - DIVIETO DELLE C.D. "REVOLVING DOORS" - ART. 53, C.16-TER, D.LGS. 165/2001

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs.165/2001 non



possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.